

AVVISO ALLA CLIENTELA

È FACOLTA' DI TUTTI I CLIENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI ELENCATI DI SEGUITO RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI POST EVENTI ALLUVIONALI REGIONE LIGURIA E TOSCANA

Ex Ordinanza 3973/3974 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 Novembre 2011

DESTINATARI: Tutti i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, da parte di residenti nei Comuni interessati (cfr. Ordinanza n° 1 del 15/11/2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di La Spezia; cfr. Ordinanza n° X del XX/XX/2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara).

FINANZIAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE: Mutui, relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, da parte di residenti nei Comuni interessati. Sono esclusi i finanziamenti che rientrano nell'ambito dell'applicazione della normativa sul Credito al Consumo.

MODALITA' DI SOSPENSIONE: I mutuatari hanno la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti come sopra indicato per un periodo pari a 8 mesi, optando tra la sospensione dell'intera rata oppure della sola quota capitale.

TEMPI DI SOSPENSIONE

Le richieste di sospensione dovranno pervenire all'Istituto, tramite l'agenzia di riferimento del cliente, entro il 31 di Gennaio 2012.

La sospensione avrà una durata pari a 8 mesi.

COSTI DI SOSPENSIONE

L'esercizio della sospensione avverrà a titolo gratuito.

In caso di sospensione della sola quota capitale, il mutuatario corrisponderà all'istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione.

Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale ed avrà una durata residua pari alla durata residua al momento dell'attivazione della sospensione. La durata complessiva del finanziamento sarà quindi incrementata di 8 mesi.

In caso di sospensione dell'intera rata del finanziamento:

- Durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione
- Terminata la sospensione il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale e avrà una durata residua pari alla durata residua al momento dell'attivazione della sospensione. La durata complessiva del finanziamento sarà quindi incrementata di 8 mesi.
- Gli interessi maturati nel periodo di sospensione potranno essere corrisposti o in un'unica soluzione alla riattivazione o distribuiti pro-quota su tutte le restanti rate.